

---

D.M. 7 marzo 2003 <sup>(1)</sup>.

**Aggiornamento degli elenchi allegati alla [L. 11 ottobre 1986, n. 713](#), sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee 2003/1/CE.**

-----  
<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 94.

---

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la [legge 11 ottobre 1986, n. 713](#), modificata con [decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300](#), e con [decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126](#), recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i [D.M. 24 gennaio 1987, n. 91](#), D.M. 24 novembre 1987, n. 530, [D.M. 28 dicembre 1988](#), [D.M. 15 gennaio 1990](#), [D.M. 3 settembre 1990](#), [D.M. 25 settembre 1991](#), [D.M. 30 dicembre 1992](#), [D.M. 16 luglio 1993](#), [D.M. 29 ottobre 1993](#), [D.M. 2 agosto 1995](#), [D.M. 2 settembre 1996](#), [D.M. 24 luglio 1997](#), [D.M. 22 gennaio 1999](#), [D.M. 11 giugno 1999](#), [D.M. 17 agosto 2000](#) e [D.M. 30 ottobre 2002](#) pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla [legge n. 713/1986](#), anche in attuazione delle direttive della commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE,

92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2006/6/CE e 2000/11/CE, 2002/34/CE;

Visto il [decreto ministeriale 8 maggio 1996](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 2003/1/CE, adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 6 gennaio 2003;

Decreta:

-----

---

**1.** Agli allegati della [legge 11 ottobre 1986, n. 713](#), modificata dal [decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300](#) e dal [decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126](#), sono apportate le modifiche previste dall'art. 2, del presente decreto.

-----

---

**2.** L'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con [decreto ministeriale 30 ottobre 2002](#), è modificato come segue: al numero d'ordine 422, le frasi:

«a) il cranio, compreso cervello ed occhi, tonsille e midollo spinale:

di bovini di età superiore a dodici mesi;

di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato dalla gengiva un dente incisivo permanente e ingredienti derivati;

b) la milza di ovini e caprini e ingredienti derivati.», sono sostituite dalle seguenti frasi:

«Dalla data di cui all'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), i materiali a rischio specifico che figurano nell'allegato V di tale regolamento, e gli ingredienti derivati.

Fino a tale data, i materiali a rischio specifico di cui all'allegato XI capitolo A del regolamento (CE) n. 999/2001, e gli ingredienti derivati.

-----

(\*) GUCE L 147 del 31 maggio 2001, pag. 1»

-----

---

**3.** Il Ministero della salute porta a conoscenza degli interessati il contenuto, e successive variazioni, degli allegati V e XI, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale <sup>(2)</sup>.

-----

(2) Con Comunicato 23 aprile 2003 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 94) è stata resa nota la lista dei materiali specifici a rischio encefalopatie spongiformi trasmissibili che non possono entrare nella produzione e composizione dei cosmetici.

---

**4.** I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I prodotti cosmetici già in commercio, non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto devono essere ritirati a cura delle ditte titolari entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

-----

---